

SCHEDA INFORMATIVA

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA SULLA PREVENZIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (ROPSR): IMPIEGO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE RICICLATI

art. 10 ROPSR

La scheda illustra alcuni obblighi inerenti l'impiego di materiali da costruzione riciclati e il riciclo dei rifiuti minerali provenienti dalla demolizione da parte dei committenti assoggettati ai disposti in materia di commesse pubbliche. Tali vincoli sono stati introdotti tramite il *Regolamento di applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti* del 30 giugno 2021 (ROPSR - [RL 832.110](#)), in vigore dal 6 agosto 2021.

Sommario

1.	Introduzione.....	1
2.	Regolamento del 30 giugno 2021	2
	<i>Regolamento di applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti</i> del 30 giugno 2021 (ROPSR)	2
	<i>Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti</i> del 4 dicembre 2015 (OPSR)	2
	<i>Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente</i> del 24 marzo 2004 (LALPAmb).....	2
I.	Allegato 1: estratto Raccolta ufficiale n. 29 del 6 agosto 2021 pp. 246 e 248.....	I

1. Introduzione

In Svizzera vige un obbligo generale di riciclare i rifiuti secondo metodi conformi allo stato della tecnica (art. 12 dell'*Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti* del 4 dicembre 2015 - Ordinanza sui rifiuti, OPSR - [RS 814.600](#)). Nel settore dei rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere di costruzione l'Ordinanza sui rifiuti specifica che determinate categorie di rifiuti edili (asfalto, calcestruzzo, materiale proveniente dal rifacimento delle strade, materiale di demolizione non separato e i cocci di mattoni) devono essere riciclati nella misura più completa possibile (art. 20 OPSR).

Il nuovo *Regolamento di applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti* del 30 giugno 2021 (ROPSR - RL 832.110) prevede l'obbligo, anche per i committenti assoggettati ai disposti in materia di commesse pubbliche, di impiegare materiali da costruzione riciclati (art. 10 ROPSR). **Tali committenti sono dunque tenuti a prescrivere e utilizzare materiali riciclati nelle proprie opere, stimolando la domanda per questo tipo di materiali.**

2. Regolamento del 30 giugno 2021

Cfr. Raccolta ufficiale n. 29 del 6 agosto 2021 p. 248

Regolamento di applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 30 giugno 2021 (ROPSR)

Rifiuti edili

b) impiego di materiali da costruzione riciclati

Art. 10 ¹I rifiuti edili minerali devono essere riciclati, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione riciclati (art. 20 OPSR).

²Nelle opere edili realizzate dal Cantone (art. 12 cpv. 2 lett. d LALPAmb) e nelle opere realizzate dai Comuni, da altri enti pubblici o enti che ricevono aiuti finanziari dal Cantone (art. 12 cpv. 3 LALPAmb), devono essere impiegati materiali da costruzione riciclati.

³Il Dipartimento emana direttive e prescrizioni per l'impiego dei materiali da costruzione riciclati.

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR)

Sezione 3: Riciclaggio di rifiuti

Rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere di costruzione

Art. 20 ¹L'asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) fino a 250 mg al kg, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato e i cocci di mattoni devono essere riciclati, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione.

²L'asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg non dev'essere sottoposto a riciclaggio.

³Il calcestruzzo di demolizione dev'essere riciclato, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione oppure come materiale da costruzione nelle discariche.

Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

Capitolo IV - Misure cantonali di promozione

Altre attività del Cantone

Art. 12 ¹Il Consiglio di Stato [...]

²In particolare predispone affinché:

d) vengano preferenzialmente adottati procedimenti che consentono l'uso parsimonioso delle risorse, e in particolare l'utilizzo di prodotti riciclati o riciclabili.

³Esso fa in modo che gli stessi impegni vengano assunti anche dai Comuni, dagli altri enti pubblici e dai privati da esso incaricati dello svolgimento di compiti di interesse pubblico o che ricevono aiuti finanziari dal Cantone.

Commento: Il provvedimento, che è entrato in vigore il 6 agosto 2021, stabilisce l'obbligo sia di impiegare nella realizzazione di opere materiali da costruzione riciclati sia di riciclare i rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere di costruzione. Tali obblighi si applicano a tutti i committenti che realizzano o demoliscono opere.

D: Quali sono i committenti che sottostanno agli obblighi?

R: Si tratta dei committenti assoggettati ai disposti in materia di commesse pubbliche giusta gli artt. 8 CIAP e 2 LCPubb, vale a dire:

- i Cantoni, i Comuni nonché le istituzioni di diritto pubblico a livello cantonale o comunale, sempre che non abbiano carattere commerciale o industriale;
- autorità, nonché imprese pubbliche e private, dotate di diritti esclusivi o speciali, nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, nonché dei trasporti, come pure delle telecomunicazioni; unicamente per le commesse da esse aggiudicate in Svizzera, nell'esercizio di queste attività;
- altri committenti secondo i corrispondenti trattati internazionali;
- altri enti preposti a compiti cantonali o comunali, sempre che non abbiano carattere commerciale o industriale;
- oggetti e prestazioni sussidiati per più del 50 per cento dei costi complessivi o un milione di franchi.

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla scheda informativa *[Committenti (campo di applicazione soggettivo)]*.

D: Tutte le commesse aggiudicate dai committenti di cui agli artt. 8 CIAP e 2 LCPubb sottostanno agli obblighi?

R: Gli obblighi riguardano unicamente le commesse inerenti:

- la demolizione di opere di costruzione;
- la realizzazione di opere di costruzione.

D: In quale maniera è possibile mettere in pratica gli obblighi?

R: Il committente può intervenire in varie fasi:

- Nella fase di pre-aggiudicazione (durante la progettazione): è tenuto a integrare gli aspetti dell'uso dei materiali riciclati o, nel caso di demolizione, del riciclo degli stessi.
- Nella fase di aggiudicazione (durante la procedura di aggiudicazione): il committente ha la possibilità di agire su:
 - specifiche tecniche: ovvero definire i prodotti riciclati, la quota parte di materiale riciclato nel prodotto o i rifiuti edili riciclabili;
 - criteri di aggiudicazione: premiare gli offerenti che forniscono materiali con maggior contenuto di materiale riciclato o che procederanno a un maggior smaltimento tramite il riciclaggio;specificando nel modo più preciso possibile i documenti a comprova di tali criteri.
- Nella fase di post aggiudicazione (durante l'esecuzione del contratto): il committente è tenuto a verificare quanto richiesto nel bando e indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta.

cpv. 1 **D:** Cosa si intende per rifiuti edili minerali?

R: Si tratta dei rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere di costruzione (cfr. art. 20 OPSR):

- asfalto di demolizione;
- materiale proveniente dal rifacimento delle strade;
- materiale di demolizione non separato;
- cocci di mattone;
- calcestruzzo di demolizione.

D: In che maniera vanno riciclati i rifiuti edili minerali?

R: I rifiuti edili minerali devono essere riciclati nella misura più completa possibile (cfr. art. 20 cpv. 1 e 3 OPSR), come:

- materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione: asfalto di demolizione (con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici fino a 250 mg al kg), materiale proveniente dal rifacimento delle strade, materiale di demolizione non separato, cocci di mattone e calcestruzzo di demolizione;
- materiale da costruzione delle discariche: calcestruzzo di demolizione.

D: Ci sono dei rifiuti edili minerali che non vanno riciclati?

R: Sì, l'asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici superiore a 250 mg al kg non deve essere sottoposto a riciclaggio (art. 20 cpv. 2 OPSR).

cpv. 2 **D:** Cosa si intende per materiali da costruzione riciclati?

R: Si tratta di materiali prodotti a partire da rifiuti edili minerali provenienti dalla demolizione di opere di costruzione, opportunamente lavorati. Si tratta di:

- calcestruzzo riciclato (RC-C e RC-M);
- asfalto riciclato;
- misti granulari riciclati.

Fanno stato le esatte terminologie contenute nelle normative tecniche rispettivamente nei cataloghi delle posizioni normalizzate (CPN-CRB, ecoBKP, eccetera).

cpv. 3 **D:** Chi è il Dipartimento?

R: Si tratta del Dipartimento del territorio (DT) con la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) e l'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (URSI; cfr. art. 2-4 ROPSR).

D: Dove posso trovare le direttive e le prescrizioni per l'impiego dei materiali da costruzione riciclati?

R: All'interno delle normative tecniche di categoria (ad esempio norme SIA e VSS) e nelle normative ambientali (edite dall'Ufficio federale dell'ambiente - UFAM).

I committenti possono inoltre trovare la documentazione sul portale www.ti.ch/rifiuti (rubrica "Per saperne di più" → Materiali riciclati, [link diretto](#)).

L'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (URSI) è a disposizione per tutti i chiarimenti del caso (dt-ursi@ti.ch; 091 814 28 71).

Versioni

Data	Modifiche apportate
01.11.2023	Pubblicazione scheda.

I. Allegato 1: estratto Raccolta ufficiale n. 29 del 6 agosto 2021 pp. 246 e 248

Regolamento di applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ROPSR)

(del 30 giugno 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

viste

- la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb), in particolare l'art. 4, ed il relativo regolamento d'applicazione del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- la legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR),

decreta:

b) impiego di materiali da costruzione riciclati

Art. 10 ¹I rifiuti edili minerali devono essere riciclati, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione riciclati (art. 20 OPSR).

²Nelle opere edili realizzate dal Cantone (art. 12 cpv. 2 lett. d LALPAmb) e nelle opere realizzate dai Comuni, da altri enti pubblici o enti che ricevono aiuti finanziari dal Cantone (art. 12 cpv. 3 LALPAmb), devono essere impiegati materiali da costruzione riciclati.

³Il Dipartimento emana direttive e prescrizioni per l'impiego dei materiali da costruzione riciclati.